#### SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

Anno 150° - Numero 196

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
  - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)
  - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
  - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
  - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
  - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

#### **AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

### SOMMARIO

#### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009, n. 126.

Regolamento recante: «Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti». (09G0135)... Pag. 1

#### **DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno e nomina del commissario straordinario. (09A10166) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella e nomina del commissario straordinario. (09A10167) . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Moncalieri e nomina del commissario straordinario. (09A10163) . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Baldissero 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Castello di 



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2009.

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'interno

DECRETO 3 agosto 2009.

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 agosto 2009.

DECRETO 31 luglio 2009.

#### Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 29 giugno 2009.

DECRETO 31 luglio 2009.

DECRETO 31 luglio 2009.

 DECRETO 31 luglio 2009.

DECRETO 31 luglio 2009.

DECRETO 31 luglio 2009.

## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIRETTIVA 31 luglio 2009.

## Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 agosto 2009.


## Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 31 luglio 2009.

Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. (09A10169)... Pag. 33

#### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### Ministero degli affari esteri:



#### Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovuplant» (09A10158). Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sverminator 19 mg/ml». (09A10161) Pag. 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali per uso veterinario. (09A10160) . . . . Pag. 40

Approvazione della delibera INPGI n. 82/2009, adottata in data 25 giugno 2009 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. (09A10170) . Pag. 41

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Domanda di modifica della denominazione registrata «Chorizo Riojano», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (09A10110) . . . . . . . . Pag. 41

Domanda di modifica della denominazione registrata «Alubia de la Bañeza-Leòn», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (09A10127) . . . . Pag. 42

Domanda di registrazione della denominazione «Farine de Petit Épeautre de Haute Provence», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (09A10143) . . . . Pag. 42

#### **SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154**

#### Agenzia italiana del farmaco

#### DETERMINAZIONE 13 luglio 2009

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al controllo di medicinali alla data del 30 giugno 2009. (09A09239)

#### DETERMINAZIONE 21 luglio 2009

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Pandemrix». (Determinazione 297/2009). (09A09240)

#### **DETERMINAZIONE 21 luglio 2009**

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Vaccino influenzale prepandemico». (Determinazione 298/2009). (09A09241)

#### DETERMINAZIONE 21 luglio 2009

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Rebif». (Determinazione 299/2009). (09A09243)

#### DETERMINAZIONE 21 luglio 2009

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Rotarix». (Determinazione 300/2009). (09A09244)

Autorizzazioneall'immissioneincommerciodel medicinale per uso umano «Brimonidina Tubilux Pharma». (09A09245)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dovobet». (09A09246)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xamiol». (09A09247)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Teva Italia». (09A09248)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Germed». (09A09249)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azzalure». (09A09250)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Doc». (09A09251)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitas». (09409252)



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio B. Braun». (09A09253)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ibigen». (09A09254)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Sandoz». (09A09255)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Sandoz GMBH». (09A09256)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neurontin». (09409257)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losazid». (09409258)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Forzaar». (09A09259)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neo-Lotan Plus». (09A09260)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Hizaar». (09A09261)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Orfilept». (09A09262)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Almotrex». (09A09263)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Almogran». (09409264)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxcarbazepina Mylan Generics». (09A09265)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec». (09A09266)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Menjugate». (09A09267)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gemcitabina Teva». (09A09268)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lotemax». (09A09269)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluodeossiglucosio [18F] IBA». (09A09270)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Mylan Generics». (09A09271)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Actavis». (09409272)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Sandoz GMBH». (09A09273)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Doc Generici». (09A09274)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Ratiopharm». (09409275)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pentavac». (09A09276)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bisoprololo EG». (09409277)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril Doc Generici». (09A09278)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Botox». (09A09279)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Libertil». (09A09280)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3». (09A09281)



Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Malarone». (09A09282)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Hexal». (09A09283)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Sandoz». (09A09284)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ratiopharm». (09A09285)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Angenerico». (09A09286)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vesanoid». (09A09287)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lyrinel». (09A09288)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxis». (09A09289)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Gliadel». (09A09290)

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano. (09A09291)

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/350 del 12 maggio 2009 relativo al medicinale «Metformina Teva». (09A09292)


Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1297/2009 del 3 luglio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Doc Generici». (09A09293)

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1258/2009 del 12 giugno 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nomegestrol Eurogenerics». (09A09294)

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1239/2009 dell'8 giugno 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tibolone Teva». (09A09295)

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1018/2009 del 12 febbraio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Aurobindo». (09A09296)

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1189/2009 del 15 maggio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Ratiopharm Italia». (09A09297)



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009, n. 126.

Regolamento recante: «Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti».

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 ottobre 2004, n. 255, recante «Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine»;

Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge, che prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del premio intitolato a Giacomo Matteotti da assegnare, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti;

Ritenuto di dover modificare le modalità ed i criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2009;

#### ADOTTA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

#### Premio Giacomo Matteotti

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i criteri per l'assegnazione del Premio «Giacomo Matteotti», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 2.

#### Destinatari

- 1. Il Premio di cui all'articolo 1 è assegnato annualmente ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti.
  - 2. Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
    - a) saggistica;
    - b) opere letterarie e teatrali;
    - c) tesi di laurea.

#### Art. 3.

#### Sezione «saggistica»

- 1. Possono concorrere al Premio per la sezione «saggistica» le opere di carattere saggistico, pubblicate in volume per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito.
- 2. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma di denaro pari a 10.000 euro.

\_ 1 \_

#### Art. 4.

#### Sezione «opere letterarie e teatrali»

- 1. Possono concorrere al Premio per la sezione «opere letterarie e teatrali» le opere pubblicate in volume, o rappresentate al pubblico, per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito.
- 2. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma di denaro pari a 10.000 euro.

#### Art. 5.

#### Sezione «tesi di laurea»

- 1. Possono concorrere al premio per la sezione tesi di laurea i laureati di qualsiasi università, italiana o straniera, che hanno conseguito il titolo nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito, discutendo una tesi di laurea, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o su gli ideali che ne hanno ispirato la vita.
- 2. Il Premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro pari a 5.000 euro.
- 3. La Commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle tesi vincitrici.

#### Art. 6.

#### Ammissione al concorso

- 1. Sono ammesse al concorso le opere e le tesi di laurea in lingua italiana di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del bando.
- 2. Se le opere di cui agli articoli 3 e 4 non contengono nelle note tipografiche l'indicazione della data di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita mediante dichiarazione scritta resa dall'editore sotto la propria responsabilità. Se l'opera è stata pubblicata con uno pseudonimo è necessaria una dichiarazione scritta, dell'autore e dell'editore dell'opera, nella quale sia indicato il nome dell'autore.
- 3. Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione può essere indicata dall'autore o dal regista dell'opera con dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità.

#### Art. 7.

#### Presentazione della domanda

1. La domanda, indirizzata alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato al bando di concorso, deve essere corredata da cinque copie dell'opera. È ammesso anche il formato su supporto informatico, ma in aggiunta ai cinque testi cartacei.



- 2. Per le opere che concorrono alla sezione «tesi di laurea» alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi e il punteggio conseguito.
- 3. La domanda deve essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano all'indirizzo pubblicato nel bando annuale, entro il termine indicato nel bando stesso.

#### Art. 8.

#### Commissione giudicatrice

- 1. La commissione giudicatrice del premio è presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un dirigente della Presidenza da lui espressamente delegato, ed è composta da altri sei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra personalità istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
- 2. Il compenso da attribuire ai membri nominati ai sensi del comma 1 è stabilito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della dotazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del relativo capitolo di spesa.

#### Art. 9.

#### Premiazione

1. La cerimonia di conferimento del Premio «Giacomo Matteotti» sarà tenuta ogni anno nel luogo, nella sede e nel giorno indicati nel bando di concorso.

#### Art. 10.

#### Bando di concorso

- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale bandisce entro il 31 gennaio di ciascun anno il concorso di partecipazione al Premio «Giacomo Matteotti». Il bando viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie speciale «Concorsi».
- 2. Nella fase di prima applicazione del presente decreto il bando di cui al precedente comma 1 è pubblicato entro il 31 ottobre 2009.

### Art. 11.

#### Abrogazione

1. Il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2005, n. 99 - serie generale - è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2009

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 92

#### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 5 ottobre 2004, n. 255 (Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine):
- «3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
- 4. Il premio di cui al comma 3 è assegnato, a decorrere dall'anno 2005, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) saggistica;
  - b) opere letterarie e teatrali;
  - c) tesi di laurea».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72, abrogato dal presente decreto, recava: «Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del premio Giacomo Matteotti».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
- «Art. 17 (*Regolamenti*). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.





4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali:

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati:

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche:

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72, si vedano le note alle premesse.

09G0135

## **DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno e nomina del commissario straordinario.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Marzano sul Sarno (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marzano sul Sarno (Salerno) è sciolto.

#### Art. 2.

Il dottor Giuseppe Forlenza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

#### **NAPOLITANO**

Maroni, Ministro dell'interno

ALLEGATO

#### Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Marzano sul Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 giugno 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 34749/2009/Area II del 26 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marzano sul Sarnio (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Forlenza.

Roma, 10 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

#### 09A10166

— 3 –





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella e nomina del commissario straordinario.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montecorvino Rovella (Salerno):

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) è sciolto.

#### Art. 2.

II dottor Pietro Donniacuo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

#### NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell'interno

ALLEGATO

#### Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 giugno 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 33385/2009/Area II del 19 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pietro Donniacuo.

Roma, 10 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

09A10167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Moncalieri e nomina del commissario straordinario.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Moncalieri (Torino);

Vista la delibera n. 74 del 23 giugno 2009, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di diciotto consiglieri sui trenta assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il consiglio comunale di Moncalieri (Torino) è sciolto.

#### Art. 2.

Il dott. Enrico Ricci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

#### NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell'interno



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Moncalieri (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Ferrero.

In data 12 giugno 2009, ventitre consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 74 del 23 giugno 2009 da diciotto componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2009003964 del 1º luglio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moncalieri (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enrico Ricci.

Roma, 10 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

#### 09A10163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Baldissero Canavese.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Baldissero Canavese (Torino);

Considerato altresì che, in data 17 giugno 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

#### Decreta:

Il consiglio comunale di Baldissero Canavese (Torino)

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

#### **NAPOLITANO**

ALLEGATO

#### Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Baldissero Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Barbero.

Il citato amministratore, in data 17 giugno 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo sciolglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della mancata nomina dei componenti della giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il Prefetto di Torino, pertanto, allo scopo di assicurare le gestioni dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Maurizio Gatto, con i poteri spettanti alla giunta e al sindaco.

Per questo esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estemi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale Baldissero Canavese (Torino).

Roma, 10 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

#### 09A10164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Arzano.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 5 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 13 marzo 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-MARONI, Ministro dell'interno | tata nella riunione del 15 luglio 2009;

#### Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2009

#### **NAPOLITANO**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 333

Allegato

#### Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 marzo 2008, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal Prefetto di Napoli con relazione dell'11 giugno 2009, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

La stessa commissione straordinaria, nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti ed apprezzabili, ha evidenziato la necessità di un completamento dell'attività svolta, a garanzia di un più completo processo di risanamento dell'ente, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi all'abusivismo edilizio.

L'attività svolta in questo settore, avviata sulla base delle risultanze della commissione d'accesso, che aveva rinvenuto significativi sintomi di permeabilità dell'apparato burocratico - amministrativo a forme di condizionamento esterno, si è rivelata una delle più delicate tra quelle poste in essere.

L'organo di gestione straordinaria, in linea con i principi di imparzialità e trasparenza ha provveduto ad individuare appositi criteri da seguire nelle procedure di demolizione, avviando nel frattempo anche gli adempimenti necessari per la contrazione di un mutuo di un consistente importo che sarà destinato a coprire i costi di esecuzione dei menzionati interventi di demolizione.

La complessità e la delicatezza delle azioni promosse, che senz'altro costituiscono un segnale primario del ripristino della legalità, richiedono tempi ancora lunghi e sforzi organizzativi complessi che è opportuno vengano portati a termine dalla gestione commissariale, tenuto anche conto dei rilevanti interessi della criminalità organizzata in tale settore.

Parimenti significativa è risultata l'azione di impulso posta in essere dalla commissione straordinaria nella definizione delle pratiche di condono. E'stato al riguardo avviato un nuovo programma di lavoro ove è previsto il ricorso a tecnici interinali che assicureranno una sollecita definizione delle pratiche di condono in luogo dei tecnici esterni, a suo tempo incaricati dall'amministrazione disciolta con apposite convenzioni, che avevano provocato una situazione di ritardi e rallentamenti.

Particolarmente rilevanti sono stati inoltre alcuni interventi che hanno interessato il consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore. Fin dal suo insediamento la commissione straordinaria ha provveduto a rinnovare parte degli organi consortili, adempimento che, unitamente ad altre iniziative assunte, ha già in parte contribuito ad eliminare le anomalie rilevate dalla commissione d'accesso ed a conformare l'attività ai principi di trasparenza e legalità.

Peraltro alcuni problemi strutturali, come ad esempio quello concernente le ridotte dimensioni del cimitero consortile, richiedono l'individuazione e l'adozione di soluzioni organizzative complesse. In ogni caso i forti interessi economici che hanno condizionato nel passato, in senso negativo, la gestione del consorzio e che tuttora costituiscono un forte richiamo per gli appetiti di soggetti legati ad ambienti controindicati evidenziano l'opportunità che le attività poste in essere siano portate a termine dallo stesso organo di gestione straordinaria.

Particolarmente rilevanti sono inoltre le iniziative, seppur solamente avviate, nell'ambito dei servizi socio assistenziali, settore peraltro caratterizzato da una diffusa situazione di povertà e da un elevato grado di disoccupazione.

È stato, in particolare, dato avvio ad una serie di interventi che assicureranno una gestione più trasparente dei servizi resi oltre ad un'elevazione del livello di qualità degli stessi. L'organo di gestione straordinaria ha inoltre allo studio un progetto per la trasformazione in forma consortile delle attività attualmente svolte in forma associativa al fine di poter disporre di un referente esattamente individuato per l'erogazione dei servizi.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle interferenze tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Arzano ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

#### 09A10165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Castello di Cisterna.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Raffaele Cannizzaro, dal dott. Roberto Esposito e dal rag. Renato Scozzese;

Considerato che nel testo del citato decreto è stato erroneamente indicato il nominativo del «rag. Renato Scozzese» anziché quello del «rag. Antonio Scozzese»;

Considerato altresì che il dott. Roberto Esposito ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;



#### Decreta:

#### Art. 1.

All'art. 2 del proprio decreto in data 10 luglio 2009 di scioglimento del consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) le parole «rag. Renato Scozzese» sono sostituite dalle seguenti: «rag. Antonio Scozzese».

#### Art. 2.

La dott.ssa Raffaela Moscarella - viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Castello di Cisterna (Napoli), in sostituzione del dott. Roberto Esposito.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2009

#### **NAPOLITANO**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 22

Allegato

#### Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 2009, il consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Raffaele Cannizzaro, dal dott. Roberto Esposito e dal rag. Renato Scozzese.

Il dott. Roberto Esposito, con nota del 21 luglio c.m., ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e quindi occorre provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Considerato che nel citato decreto è stato erroneamente indicato il nominativo del «rag. Renato Scozzese» anziché quello del «rag. Antonio Scozzese» si rende necessario procedere ad una rettifica.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede in merito a quanto sopra indicato.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2009.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione dell'amministrazione comunale di Gioia Tauro.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal dott. Mario Fasano - Prefetto, dal dott. Rocco Galati - viceprefetto e dal dott. Gerardo Bisogno - dirigente a riposo;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2009, con il quale il dott. Mario Fasano ed il dott. Gerardo Bisogno sono stati sostituiti dal dott. Oreste Iovino - Prefetto a riposo e dal dott. Maurizio Alicandro - dirigente di II fascia;

Considerato che il dott. Oreste Iovino, il dott. Rocco Galati ed il dott. Maurizio Alicandro hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissari straordinari del comune di Gioia Tauro e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

#### Decreta:

Il dott. Luigi Pizzi - viceprefetto, la dott.ssa Francesca Anna Maria Crea - viceprefetto ed il dott. Domenico Giordano - dirigente Area I, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Oreste Iovino, del dott. Rocco Galati e del dott. Maurizio Alicandro.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2009

#### **NAPOLITANO**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 13

09A10125



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2008, il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione del-l'ente composta dal dott. Mario Fasano - Prefetto, dal dott. Rocco Galati viceprefetto e dal dott. Gerardo Bisogno - dirigente a riposo

Con successivo decreto in data 20 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2009, il dott. Mario Fasano ed il dott. Gerardo Bisogno sono stati sostituiti dal dott. Oreste Iovino - Prefetto a riposo e dal dott. Maurizio Alicandro - dirigente di II fascia.

Considerato che il dott. Oreste Iovino, il dott. Rocco Galati ed il dott. Maurizio Alicandro hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissari straordinari del comune di Gioia Tauro, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione.

Sottopongo, pertanto alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Luigi Pizzi viceprefetto, della dott.ssa Francesca Anna Maria Crea - viceprefetto e del dott. Domenico Giordano - dirigente Area I quali componenti della commissione straordinaria in sostituzione del dott. Oreste Iovino, del dott. Rocco Galati e del dott. Maurizio Alicandro.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

ALLEGATO

09A10124

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 2009.

Scioglimento dell'assemblea della comunità montana «Alta Irpinia», in Calitri e nomina del commissario straordinario.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della Comunità Montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2009, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera c), e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della Comunità Montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 3 agosto 2009

Il Ministro: Maroni | 09A10162

Il consiglio generale della Comunità Montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

Relazione al Ministro dell'interno

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Avellino, con provvedimento del 4 giugno 2009, ha diffidato il consiglio generale della comunità montana ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Avellino, con decreto del 29 giugno 2009, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lett. c), e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della Comunità Montana «Alta Irpinia», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1174/Area II del 2 luglio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la gestione provvisoria dell'ente.


Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della Comunità Montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Salvatore Palma.

Roma, 23 luglio 2009

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali

- 8 **-**



#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni.

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 agosto 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 92.719 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 179 giorni con scadenza 26 febbraio 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

#### Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

- a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
- *b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

#### Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

#### Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

#### Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

#### Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

#### Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.



#### Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

#### Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 agosto 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

— 11 –

#### Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

#### Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

#### Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

#### Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

#### Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 agosto 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2009

p. Il direttore generale: Cannata

09A10329

DECRETO 31 luglio 2009.

Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 77-bis, commi da 2 a 9, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il comma 5 del citato art. 77-bis che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capi-

tale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;

Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007;

Visto il comma 7-bis dello stesso art. 77-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;

Visto altresì il comma 8 dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario del 2007, assunto a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;

Visto il comma 6 dell'art. 77-bis che stabilisce che gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al predetto saldo 2007 migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *a*) e *d*), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 7 dell'art. 77-bis che stabilisce che gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario di competenza mista almeno pari al predetto saldo 2007 peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 9, lettera *a*), dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'art. 77-bis;

Visto il comma 10 dello stesso art. 7-quater, che dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, della legge n. 133 del 2008, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 luglio 2009;

#### Decreta:

#### Articolo unico

- 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009, di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs. tesoro.it
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio



Allegato A

#### MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2009 ed è strutturato secondo il seguente schema:

#### A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
- A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio
- A.3. Creazione di nuove utenze
- A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno
- A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

## **B.** ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/09/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI

- B.1. Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2009
- B.2. Verifica del rispetto del patto
- C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE
- D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI

#### ISTRUZIONI GENERALI

#### A.1. - Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun semestre, sono individuati dal modello MONIT/09/CPM, allegato al presente decreto.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse <u>esclusivamente tramite</u> <u>l'applicazione web</u> predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

#### A.2. - Specifiche sui prospetti del monitoraggio

➤ <u>Cumulabilità</u> - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2009).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- Variazioni In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
- ▶ <u>Dati provvisori</u> Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2009.

#### A.3. - Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sottoindicate:

- a. nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.

#### A.4. - Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <a href="http://www.java.com/it/">http://www.java.com/it/</a> (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello
  stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del
  Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura
  "Regole per il sito".

#### A.5. - Altri riferimenti e richieste di supporto

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Presentazione-Circolare-del-27gennaio-2009-n-02.htm\_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- <u>assistenza.cp@tesoro.it</u> per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

# B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/09/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

#### B.1. - Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2009

#### B.1.1 Criterio della competenza mista.

Il comma 3, dell'art. 77-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede che, a partire dal 2009, il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista, abbandonando il criterio della cassa e della competenza. Conseguentemente anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità è espresso solo in termini di competenza mista. Pertanto, il modello n. 3/08/CS/CP, utilizzato per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2008 della gestione di cassa e della gestione di competenza, non sarà più riproposto nel 2009.

Con il modello MONIT/09/CPM sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo individuato come differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della

spesa); più precisamente, ai fini della competenza mista, il saldo è pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'art. 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.

#### B.1.2. Esclusioni dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno

#### Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Ai sensi del comma 7-bis e 7-ter, introdotti dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

In proposito, si precisa che eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E9, S2 e S7 del modello MONIT/09/CPM.

#### Entrate "straordinarie" di cui al comma 8 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

Il comma 8 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008 come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge finanziaria per l'anno 2009, prevede che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del

patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Il comma 8 è stato successivamente abrogato dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009.

A seguito di tale abrogazione, il comma 10 del suddetto art. 7-quater prevede che gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta soppressione del comma 8.

Quindi, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell'art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, non sono considerate sia nel saldo finanziario 2007 assunto a riferimento sia nei risultati utili per il rispetto del patto 2009, le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6 ed E11del modello MONIT/09/CPM.

#### Spese previste dal comma 1 dell'art 7-quater (lett. a, b e c),

Il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009 prevede l'esclusione, dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, di alcune spese per

investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Più precisamente, gli enti locali possono escludere dal suddetto saldo i seguenti importi:

- a) i pagamenti in conto residui, inerenti a spese per investimenti, effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. e successive modifiche;
- b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Inoltre, il comma 1, lettera c) dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009, prevede l'esclusione dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché gli impegni di spesa corrente e i pagamenti in conto capitale, connessi ad interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore dei lavoratori ed imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Tali interventi possono essere disposti nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009, secondo le modalità da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S4, S9, S10 e S11 del modello MONIT/09/CPM.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7-quater, possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

- rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- un volume di impegni per spesa corrente nel 2008, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell'art. 77-ter della legge n. 133/2008 e del comma 7 dell'art 7-quater della legge n. 33/2009, si precisa che le informazioni scaturite dalle determinazioni regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2009.

#### Effetti finanziari delle sanzioni

Il comma 20 dell'art. 77-bis, il comma 10 dell'articolo 61 ed il comma 4 dell'articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto art. 77-bis, hanno profondamente modificato il regime sanzionatorio previsto per il patto di stabilità interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici. In particolare, in caso di mancato rispetto del patto nell'anno 2008, le modifiche intervenute prevedono l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%;
- b) gli impegni di spese correnti, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 21, lettera a));
- c) il ricorso all'indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, consentendo una riduzione del valore finanziario delle passività.
- d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall'articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione.
- e) riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

Il comma 22 del più volte richiamato art. 77-bis prevede che gli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le sanzioni vengono attuate. Tali effetti, quindi, non sono attribuiti all'ente sanzionato ma, mediante il meccanismo della premialità di cui ai commi 23, 24, 25 e 26, agli enti rispettosi del patto di stabilità 2008 che risultano virtuosi ai sensi del comma 23. L'ente sanzionato non potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2009 la minore spesa derivante dall'applicazione delle sanzioni. A tal fine, nel modello MONIT/09/CPM è prevista la voce SANZ 09 in cui l'ente sanzionato indica l'effetto finanziario migliorativo del saldo correlato all'applicazione delle sanzioni. In altri termini, l'ente dovrà inserire nella voce SANZ 09 la stima della minore spesa connessa all'imposizione di un limite agli impegni di spesa di parte corrente e connessa all'introduzione del divieto di assunzione di personale.

L'effetto finanziario della riduzione della spesa corrente è individuato dalla differenza tra la spesa "tendenziale" del 2009, ossia la spesa prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. Per la determinazione della spesa tendenziale l'ente può riferirsi., a titolo esemplificativo, alla spesa 2009 prevista nel bilancio pluriennale 2008-2010. Ovviamente, qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa con l'applicazione della sanzione, l'effetto finanziario sarà pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2009, nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008-2010.

Nella voce SANZ 09 andrà indicato solo il maggiore dei due effetti e non la loro somma.

#### Meccanismo della premialità

Il comma 23 dell'art. 77-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico attribuito al settore degli enti locali, a partire dall'anno 2009, alle province ed ai comuni virtuosi è assegnato un premio, che consiste nell'escludere dal computo del saldo obiettivo di cui al comma 15, un importo commisurato alla propria virtuosità.

Sono virtuosi gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2008 e che, nel medesimo anno, si posizionano, rispetto agli indicatori di rigidità strutturale ed autonomia finanziaria, al di sopra del loro valore medio valutato per classe demografica.

A tal fine, nel modello MONIT/09/CPM è prevista la voce PREM 09 in cui gli enti virtuosi troveranno indicati gli importi che saranno esclusi dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2009. Tali importi saranno inseriti automaticamente dal sistema informatico non appena individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

#### Enti interessati dagli eventi sismici in Abruzzo

Per la provincia dell'Aquila e per i comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 1 del decreto legge n.39 del 2009, sono escluse dal saldo le spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettere o) e p) del citato decreto legge.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E10, S3 ed S8 del modello MONIT/09/CPM.

#### Avanzo di amministrazione

Giova ribadire, infine, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

#### Trasferimenti statali e regionali

Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione di cui all'art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, ai fini del patto 2009/2011, sia nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, sia nel saldo utili ai fini del rispetto del patto di stabilità, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

#### B.2. Verifica del rispetto del Patto

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2009 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema *web* è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Inoltre, al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2009 è stabilito che se tale differenza al 31 dicembre 2009 risulta:

- positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2009 è stato rispettato;
- *negativa*, il patto di stabilità interno 2009 **non è stato rispettato**.

#### C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE

In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 2 del 2009, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2009.

A differenza del 2008, a partire dal 2009, non sono più esclusi dall'assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL negli anni 2004/2005.

La normativa per il patto 2009/2011 dettata dal comma 4 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioè quelli che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'art. 77-bis). A tal proposito si rinvia alla Circolare n. 2/2009 paragrafo D.2.

Al contrario, il comma 18 del citato articolo 77-bis prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non sono soggetti alle regole del patto di stabilità previste per l'anno 2009, ma alle regole dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2009, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno precedente, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.

In entrambi i casi, l'ente - che si trova in una delle predette condizioni - deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema *web* all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.

Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni dettate dal comma 14 dell'art. 77-bis, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'art. 77-bis dispone che gli stessi sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011. Tali enti, pertanto, non sono soggetti alle regole del patto per l'anno 2009.

#### D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI.

Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, della legge n. 133/2008, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2009). Tenuto conto che il Decreto ha avuto l'assenso della Conferenza Stato-Città in data 30 luglio, la data di scadenza è fissata al 31 ottobre 2009.

I prospetti possono essere immessi esclusivamente tramite l'applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009.

Per l'invio delle risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2009, la scadenza è fissata al 1° febbraio 2010 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica).

EF N

MONIT/09/CPM PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e decreto-legge n. 39/2009) PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009 (migliaia di euro) SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista ΕΝΤΡΔΤΕ ΕΙΝΔΙ Ι a tutto il semestre 2009 TOTALE TITOLO 1° E1 Accertamenti E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti TOTALE TITOLO 3° E3 Accertamenti Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008). E5 Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39/2009, art. 6, comma 1, lettera p). Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008. Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6) Accertamenti TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (1) E8 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008) Riscossioni (1) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio E9 dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008). Riscossioni (1) E10 Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.39, articolo 6 comma 1 lettera p). Riscossioni (1) Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla (2) E11 vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008. Riscossioni (1)

Totale entrate in conto capitale nette (E7-E8-E9-E10-E11)

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6+E7-E8-E9-E10-E11)

Riscossioni (1)

#### MONIT/09/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e decreto-legge n. 39/2009) PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009 SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista SPESE FINALI S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008). a detrarre: Impegni Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39, articolo 6 comma 1 lett. o). Impegni S4 Spese correnti per interventi di carattere sociale di cui all'art.7-quater comma 1, lett. c), della L.33/2009 Impegni Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4) Impegni S5 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (1) a detrarre: S6 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008) Pagamenti (1) Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di S7 Spese in Contro Capitalis susterificité par l'attractione delle production de l'Indicata de l'Ind Pagamenti (1) S8 Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39, art. 6, comma 1, lett. o). Pagamenti (1) S9 Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater comma 1 let. a) della L.33/09 Pagamenti S10 Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. b) della L.33/09 Pagamenti (1) S11 Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. c) della L.33/09 Pagamenti (1) Totale spese in conto capitale nette (S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11) Pagamenti (1) SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4+S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11) SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N) SFIN 09 SANZ 09 EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI DI CUI AI COMMI 20 LET. a) E 21 PREM 09 (3) IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' DI CUI AI COMMI 23-26 SFIN NET 09 SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITA'(SFIN 09-SANZ 09+PREM 09) ОВ OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2009

(4) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN NET 09 - OB)

09A10267



<sup>(1)</sup> Gestione di competenza + gestione dei residui

<sup>(2)</sup> La voce e' inserita solo dagli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo - escludendo le entrate straordinarie di cui al comma 8 dell'art.77-bis della I.133/2008 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 - e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 (art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009).

<sup>(3)</sup> La voce è valorizzata, automaticamente, con gli importi da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

<sup>(4)</sup> Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è

#### MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 giugno 2009.

Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002. (Decreto n. 46863).

#### IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;

Considerata l'attuale congiuntura economica e finanziaria che ha determinato ricadute sull'occupazione;

Considerata, altresì, l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento dell'occupazione, evitando il ricorso ai licenziamenti collettivi;

Ritenuto che, nelle ipotesi di intervento della CIGS per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, collegato all'attuale scenario di crisi nazionale ed internazionale, non siano prevedibili le modalità di fuoriuscita dalla crisi con la conseguente difficoltà di predisporre piani di risanamento che dovrebbero essere, in ogni caso, collegati al superamento della crisi globale;

Ritenuto, altresì, di poter individuare, nelle medesime ipotesi di cui al capoverso precedente, al fine della fuoriuscita dalla situazione di crisi delle singole imprese, esclusivamente il superamento dell'attuale crisi che investe il mercato nazionale ed internazionale;

Ritenuto, pertanto, che la valutazione dei programmi di crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, possa essere effettuata, a causa della crisi in atto, anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*), del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare la modifica di cui al capoverso precedente agli anni 2009, 2010, 2011, in funzione del prevedibile superamento dell'attuale fase di crisi;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e*), e comma 2, del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, la fattispecie è valutata anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera *c*) del medesimo art. 1, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 246

#### 09A10128

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Szasz Ana Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pop Szasz Ana Viorica nata a Tasnad (Romania) il giorno 11 luglio 1962, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu-Mare nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi dell'11 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-0036213-P in data 18 agosto 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei servizi, ha comunicato alla sig.ra Pop Szasz Ana Viorica che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 60 Crediti formativi universitari o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 29 agosto 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla richiedente in data 15 luglio 2009 presso l'Istituto dermopatico dell'Immacolata a Roma;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu-Mare nell'anno 1992 dalla sig.ra Pop Szasz Ana Viorica, nata a Tasnad (Romania) il giorno 11 luglio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### Art. 2.

La sig.ra Pop Szasz Ana Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: Leonardi

#### 09A10210

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aursei Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Aursei Dorina nata a Miroslovesti (Romania) il giorno 15 settembre 1975, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di asistent pediatrie, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 9 dicembre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-0014193-P in data 25 febbraio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei servizi, ha comunicato alla sig.ra Aursei Dorina che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 36 mesi, pari a 180 Crediti formativi universitari o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 23 marzo 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla richiedente in data 15 luglio 2009 presso l'Istituto dermopatico dell'Immacolata a Roma;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il titolo di asistent pediatrie, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1997 dalla sig.ra Aursei Dorina, nata a Miroslovesti (Romania) il giorno 15 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### Art. 2.

La sig.ra Aursei Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: Leonardi

#### 09A10209

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Priftis Anton Elena Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Priftis Anton Elena Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

#### Decreta:

- 1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Targoviste (Romania) dalla sig.ra Priftis Anton Elena Manuela nata a Tirgoviste il giorno 14 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
- 2. La sig.ra Priftis Anton Elena Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, come lavoratrice dipendente presso strutture sanitarie pubbliche e private, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 3. Il presente provvedimento, rilasciato su richiesta della sig.ra Priftis Anton Elena Manuela costituisce duplicato del decreto emesso in data 11 agosto 2004, prot. DGRUPS/IV/28781/P/I.5.h.a.5.2 a firma del dott. Claudio Mastrocola, che l'interessata dichiara di aver smarrito, giusta denuncia alla stazione dei Carabinieri di Varese in data 9 ottobre 2008.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: Leonardi

#### 09A10215

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitriu Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dimitriu Petronela nata a Iasi (Romania) il giorno 20 giugno 1961, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical pediatrie, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 5 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-29421/2008 in data 9 luglio 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei servizi, ha comunicato alla sig.ra Dimitriu Petronela che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 60 Crediti formativi universitari o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 9 luglio 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla richiedente in data 15 luglio 2009 presso l'Istituto dermopatico dell'Immacolata a Roma;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

### Decreta:

### Art. 1.

Il titolo di asistent medical pediatrie, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1992 dalla sig.ra Dimitriu Petronela, nata a Iasi (Romania) il giorno 20 giugno 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

# Art. 2.

La sig.ra Dimitriu Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: Leonardi

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dura Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dura Elena nata a Hunedoara (Romania) il giorno 9 maggio 1969, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 10 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-0033257P in data 22 maggio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei servizi, ha comunicato alla sig.ra Dura Elena che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 36 mesi, pari a 180 Crediti formativi universitari o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 1° giugno 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla richiedente in data 15 luglio 2009 presso l'Istituto dermopatico dell'Immacolata a Roma;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

09A10207



### Decreta:

### Art. 1.

Il titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1999 dalla sig.ra Dura Elena, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 9 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

#### Art. 2

La sig.ra Dura Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10208

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 31 luglio 2009.

Individuazione dei criteri per l'allocazione del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali.

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

# IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel definire nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ha disposto che la misura dei diritti deve essere determinata tenendo conto «di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate»;

Vista la delibera n. 38 adottata dal CIPE nella seduta del 15 giugno 2007 - come modificata con successiva delibera n. 51/2008 - con la quale è stato espresso parere favorevole alla «direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» proposta dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi, direttiva);

Viste le «linee guida», elaborate dall'ENAC, in applicazione della direttiva, approvate con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 231 del 17 novembre 2008 e registrate dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009;

Considerato che la direttiva ha fissato al limite inferiore del 50% la quota del margine commerciale, conseguito dal gestore aeroportuale, in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate, che deve essere portata ad abbattimento dei diritti di cui alle leggi n. 324/1976 e n. 117/1974;

Considerato che il paragrafo 4.1 della direttiva ha disposto che il margine commerciale da portare in detrazione dei diritti aeroportuali sia attribuito pro quota, in ragione dei costi totali di pertinenza dei diversi diritti, o «secondo linee guida emanate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Considerato che tra gli scopi dichiarati della legge n. 248/2005 rientra quello di promuovere la competitività del sistema aeroportuale e di razionalizzare il trasporto aereo nazionale;

Considerate le esigenze emerse, nel corso delle consultazioni, condotte dall'ENAC con l'utenza aeroportuale, per la stipula dei contratti di programma, circa l'opportunità di disporre di criteri flessibili nell'allocazione del margine commerciale tra i vari diritti aeroportuali;

Ritenuto che tali criteri debbano rispondere all'obiettivo di massimizzare i benefici del nuovo regime di singletill, nel rispetto delle finalità del legislatore della legge n. 248/2005, tenuto conto anche delle singole realtà che si intendono regolamentare attraverso lo strumento del contratto di programma;

Considerato che all'applicazione di tali criteri debba provvedere l'ENAC in sede istruttoria, dando evidenza dei benefici conseguiti rispetto agli effetti che deriverebbero dall'applicazione del criterio generale fissato dalla direttiva ministeriale;

# E M A N A la seguente direttiva:

L'ENAC, è autorizzato ad utilizzare una ripartizione del margine commerciale che prescinde dalla mera applicazione del criterio pro quota in ragione dei costi totali relativi ai diversi servizi, previsto dal paragrafo 4.1 della direttiva CIPE, nei casi in cui l'impiego di tale criterio ingeneri eccessive variazioni tariffarie nei diritti aeroportuali rispetto a quelli precedentemente in vigore.

Il criterio che verrà individuato dall'ENAC, per l'allocazione di detto margine commerciale, dovrà essere preventivamente valutato favorevolmente dal comitato utenti aeroportuali, nell'ambito delle consultazioni previste dalla legge n. 241/1990, nonché dal gestore aeroportuale.

L'ENAC dovrà adeguatamente evidenziare e motivare - nelle risultanze istruttorie trasmesse alle Amministrazioni dei trasporti e dell'economia - le scelte effettuate.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

09A10126

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2009.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Ennesi», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

## IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 290 del 14 dicembre 2005 con il quale alla denominazione «Colline Ennesi» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota protocollo n. 11048 del 15 luglio 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Colline Ennesi»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

# Decreta:

### Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 290 del 14 dicembre 2005 alla denominazione «Colline Ennesi» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

09A10144

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 luglio 2009.

Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.

# IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede che «gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

*a)* la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;



b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 recante «Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 5, secondo cui «le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (di seguito: Autorità);

Vista la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07;

Vista la delibera dell'Autorità 6 novembre 2007 n. 280/07 recante «Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, da parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito energia Cip6);

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008 n. ARG/elt 28/08, trasmessa con nota del 13 marzo 2008, prot. 7487, recante «Proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 73/07 come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125. Informazioni ai clienti finali in materia di mix di fonti energetiche, impatto ambientale della produzione e risparmio energetico»;

Considerato il sempre maggiore interesse che l'utente finale mostra in merito alle tematiche di natura ambientale e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

Considerato che il GSE è destinatario delle autocertificazioni da parte di produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili ai fini della verifica sulla quota obbligatoria di immissione di energia da fonte rinnovabile ed è il soggetto deputato a svolgere le opportune verifiche;

Considerata la quota di energia elettrica annualmente prodotta in Italia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti;

Considerato il ruolo della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito Acquirente Unico) nell'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti in maggior tutela;

Ritenuto opportuno tenere conto, nella determinazione del mix energetico dell'energia venduta, anche della composizione del mix di produzione dell'energia Cip6;

Ritenuto opportuno che le comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta siano basate su una procedura di elaborazione di tale mix che consenta di tener conto della quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente prodotta in Italia e importata dall'estero;

Ritenuto necessario prevedere, anche sulla base di strumenti esistenti, un sistema di certificazione di origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta e scambiata in Italia che consenta il trasferimento delle certificazioni secondo principi di trasparenza e di tracciabilità, tali da garantire che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto;

Ritenuto opportuno, al fine di non discriminare i piccoli produttori, prevedere la possibilità di una certificazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per una quantità immessa in rete non inferiore a 1 MWh/anno;

Ritenuto opportuno che la procedura di elaborazione del mix energetico consenta di tener conto della effettiva composizione del mix energetico utilizzato nei Paesi esteri per la produzione dell'elettricità importata in Italia;

Ritenuto che il GSE, sulla base anche delle proprie competenze in materia di elettricità da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sia soggetto idoneo a gestire, in collaborazione con Terna, il sistema di certificazione e controllo delle comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell'elettricità venduta:

Ritenuto opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del presente decreto e in considerazione del fatto che i produttori di energia elettrica sono detentori delle informazioni connesse al proprio mix produttivo, siano ad essi affidati il compito e la responsabilità di calcolare e dare comunicazione del mix «complementare» relativo alla propria produzione;

Ritenuto altresì opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del presente decreto e in considerazione del fatto che le imprese di vendita di energia elettrica sono detentrici delle informazioni connesse al mix dell'energia elettrica venduta ai clienti finali, siano ad esse affidati il compito e la responsabilità di calcolare e dare comunicazione di tale mix;

Ritenuto altresì opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, forniscano indicazioni circa i principali riferimenti informativi sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sulle possibili azioni che i clienti finali possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia e che tali indicazioni siano riprese nelle comunicazioni delle imprese di vendita ai clienti finali;

Ritenuto necessario prevedere che il GSE effettui le opportune verifiche di congruenza in merito ai dati che, in applicazione del presente decreto, sono comunicati da produttori e imprese di vendita di energia elettrica;

Considerati gli esiti delle consultazioni effettuate, in data 15 aprile 2008, 17 aprile 2008 e 14 maggio 2008, con i soggetti istituzionali interessati; le associazioni degli operatori di settore e le associazioni di consumatori;

Visto il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmesso in data 1° luglio 2009;

#### Decreta:

### Art. 1.

# Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 125/07 le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:

sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita;

sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.

# Art. 2.

# Informazioni ai clienti finali

- 1. Le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all'art. 1 includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto.
- 2. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli schemi riportati all'Allegato 1.
- 3. Le imprese di vendita indicano ai propri clienti finali le informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, nonché eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia.

# Art. 3.

Informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul risparmio energetico

- 1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.
- 2. A decorrere dal 2012, le imprese di vendita sono tenute ad indicare la quota di energia elettrica venduta nell'anno precedente derivante da produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo modalità definite e pubblicate sul proprio sito internet dal GSE. A tal fine, entro il 31 marzo 2010, il GSE definisce e propone al Ministero dello sviluppo economico, per l'approvazione, una procedura relativa al trasferimento da produttori a venditori delle certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzata a garantire che tale trasferimento avvenga secondo principi di trasparenza e di tracciabilità, in modo tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.
- 3. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e di ISPRA, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell'«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».
- 4. I risultati degli studi sull'impatto ambientale sono divulgati al cliente finale utilizzando, tra l'altro, i principali e maggiormente noti al pubblico indicatori di impatto per le emissioni in atmosfera quali, a titolo di esempio, CO2, NOx, SOx e polveri sottili.

### Art. 4.

Informazioni sulla composizione del mix energetico

- 1. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra le seguenti fonti: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta dalle imprese di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno.
- 2. Le imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno, la composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'art. 6, comma 5, con riferimento al medesimo anno.



### Art. 5.

# Adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico

- 1. Al fine di assicurare «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale in merito alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta, i produttori, le imprese di vendita, Terna, il GSE e l'Acquirente Unico sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le imprese di vendita comunicano al GSE, relativamente all'anno precedente:
  - a) la quantità totale di energia elettrica venduta;
- *b)* la quantità di energia elettrica Cip6 di cui il venditore è risultato titolare;
- c) la quantità di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori, al netto dell'energia certificata come rinnovabile ai sensi del comma 6, indicando l'energia elettrica acquistata da ciascun produttore;
  - d) la totale energia elettrica importata indicando:

la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun produttore, il mix di fonti primarie utilizzate o, laddove non si dispone di informazioni di pubblico dominio in merito al predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo;

la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati organizzati indicando il paese sede di detto mercato;

- e) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di elettricità prodotta da fonti rinnovabili rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata, di cui il venditore è in possesso;
- f) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di origine nella titolarità del medesimo venditore come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6;
- g) la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantità vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali.
- 3. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dall'anno 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, ciascuna impresa di vendita comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali e al GSE, la composizione del mix energetico dell'elettricità da essa venduta sulla base delle fonti riportate all'art. 4, ottenuta attribuendo la quantità di energia elettrica:
- a) di cui al comma 2, lettere e) ed f), alle fonti rinnovabili;
- *b)* di cui al comma 2, lettera *b)*, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix predefinito della produzione Cip6 di cui all'art. 6, comma 1;

- c) di cui al comma 2, lettera c), alle diverse fonti sulla base dei mix «complementare» dei singoli produttori, pubblicati ai sensi del comma 8;
  - d) di cui al comma 2, lettera d):

per la parte di acquisti bilaterali, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun produttore, laddove si dispone di tale mix sulla base di informazioni di pubblico dominio;

per la parte di acquisti in mercati organizzati e per la parte di energia elettrica acquistata tramite accordi bilaterali per la quale non si dispone del mix del produttore, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun Paese in cui ha sede il mercato organizzato o il predetto produttore, pubblicato ai sensi dell'art. 6, comma 2.

L'eventuale differenza tra l'energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di cui al comma 2, lettera *e*) e la risultante dell'attribuzione alla produzione da fonte rinnovabile deve essere ripartita tra le fonti diverse dalle fonti rinnovabili in maniera proporzionale al loro mix come ottenuto dall'attribuzione di cui agli ultimi due precedenti alinea;

- e) venduta residua, data dalla differenza tra la quantità di cui al comma 2, lettera a) e la somma delle quantità attribuite sulla base delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a e), alle diverse fonti in maniera proporzionale alla composizione del mix energetico «complementare» nazionale di cui all'art. 6, comma 3.
- 4. Ciascun produttore determina il mix «complementare» dell'energia elettrica immessa in rete detraendo dal mix iniziale del medesimo produttore la quantità complessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile cedute dal produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6 nonché l'energia Cip6.
- 5. A decorrere dal 2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, ciascun produttore di energia elettrica trasmette al GSE la composizione del mix «complementare» di cui al comma 4, unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso, secondo modalità definite dal GSE, in collaborazione con Terna, e rese pubbliche entro il 30 novembre 2009.
- 6. La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili contabilizzata dai produttori ai fini delle determinazioni del proprio mix «complementare» deve essere previamente certificata dal GSE nell'ambito di una procedura, proposta dal medesimo GSE e approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, che consenta di:
- a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;
- b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione;
- c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.



- Ai fini della predetta certificazione, il GSE può avvalersi di procedure esistenti purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).
- 7. Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui ai commi 2 e 3, secondo modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE entro il 30 aprile 2010. Allorquando non sia possibile, per le imprese di vendita, disporre di dati precisi, esse trasmettono a GSE e ai clienti finali le migliori stime a disposizione e provvedono a comunicare i dati precisi non appena disponibili, sottolineando le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime nonché le motivazioni a cui esse sono dovute.
- 8. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio sito internet, il mix «complementare» dei singoli produttori.
- 9. Entro il 30 ottobre 2009 il GSE trasmette, ai fini dell'approvazione, la proposta di procedura di cui al comma 6.
- 10. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dal 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, le imprese di distribuzione, anche attraverso società di vendita ad esse collegate, comunicano, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali approvvigionati attraverso Acquirente Unico in applicazione del regime di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/07, le informazioni relative alla composizione del mix di approvvigionamento di Acquirente Unico di cui all'art. 6, comma 4.

## Art. 6.

# Mix di riferimento

- 1. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie utilizzato per la produzione di energia elettrica nell'ambito del meccanismo di incentivazione Cip6.
- 2. A decorrere dal 2011, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica una stima del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione elettrica, con riferimento all'anno precedente, da ciascun Paese dell'Europa inclusi i Paesi non membri, sulla base di informazioni di pubblico dominio. Il GSE pubblica tali informazioni, unitamente ad un rapporto esplicativo delle valutazioni effettuate, anche sul proprio sito internet, entro il 31 marzo di ciascun anno.
- 3. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix energetico «complementare» nazionale, determinato sulla base della totale energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, inclusa l'energia elettrica importata attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della stima della composizione media del parco di produzione europeo, una volta dedotti i complessivi ammontari di certificazioni cedute dai produttori ai venditori nell'ambito del sistema di cui all'art. 3, comma 6 e di Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata in Italia.

- 4. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente all'anno precedente, l'Acquirente Unico determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie relativo al proprio approvvigionamento di energia elettrica, determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
- 5. A decorrere dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, una stima del mix di combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera *B*), includendo nella valutazione anche l'energia elettrica importata e attribuita alle diverse fonti primarie sulla base di una stima della composizione media del parco di produzione europeo.

# Art. 7. *Verifiche e rapporti*

- 1. Il GSE, in collaborazione con Terna, verifica, anche attraverso controlli a campione, la veridicità e coerenza delle comunicazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 5.
- 2. Il GSE segnala all'Autorità eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita e produttori.
- 3. Il GSE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2011, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità un rapporto relativo all'attuazione del sistema previsto all'art. 5, comma 6 e contenente la raccolta delle informazioni di cui all'art. 5, comma 3.

# Art. 8.

# Disposizioni transitorie relative alla comunicazione del mix energetico

- 1. Nell'anno 2010 le imprese di vendita trasmettono ai propri clienti finali, con frequenza almeno trimestrale nel corso dell'anno, le informazioni riguardanti il mix energetico medio nazionale di cui all'art. 6, comma 5, utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009, secondo lo schema riportato all'allegato 1, lettera *C*).
- 2. Nell'anno 2011 le imprese di vendita comunicano, con riferimento all'anno 2009, il mix medio nazionale dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico di cui all'art. 6, comma 5 mentre, con riferimento all'anno 2010, il mix energetico relativo all'elettricità venduta dall'impresa, calcolato secondo quanto previsto all'art. 5, unitamente al mix medio nazionale, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera *D*).

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro: Scajola



Allegato 1

A) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico, da utilizzare a decorrere dal 2012

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti			Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti	
	Anno (n-1)	Anno (n-2)	Anno (n-1)	Anno (n-2 )
Fonti primarie utilizzate	%		%	%
- Fonti rinnovabili				
- Carbone				
- Gas naturale				
- Prodotti petroliferi				
- Nucleare				
- Altre fonti				

B) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico medio

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico				
	Anno			
Fonti primarie utilizzate	%			
- Fonti rinnovabili				
- Carbone				
- Gas naturale				
- Prodotti petroliferi				
- Nucleare				
- Altre fonti				

C) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico, da utilizzare nel 2010

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2009 e nel 2008				
	Anno 2009	Anno 2008		
Fonti primarie utilizzate	%	%		
- Fonti rinnovabili				
- Carbone				
- Gas naturale				
- Prodotti petroliferi				
- Nucleare				
- Altre fonti				

D) Schema per le comunicazioni relative al mix energetico, da utilizzare nel 2011

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2009				
	Anno 2009			
Fonti primarie utilizzate	%			
- Fonti rinnovabili				
- Carbone				
- Gas naturale				
- Prodotti petroliferi				
- Nucleare				
- Altre fonti				

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nel 2010		Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2010	
	Anno 2010	Anno 2010	
Fonti primarie utilizzate	%	%	
- Fonti rinnovabili			
- Carbone			
- Gas naturale			
- Prodotti petroliferi			
- Nucleare			
- Altre fonti			

09A10169

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.

A seguito dell'emanazione della legge del 15 ottobre 2008, n. 178, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2008, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 29 gennaio 2009, lo strumento di protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.

Ai sensi dell'art. 11, par. 2, il Protocollo sunnominato è entrato in vigore il 29 luglio 2009.

09A10145

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovuplant»

Estratto decreto n. 89 del 14 luglio 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario OVUPLANT, fino ad ora registrata a nome della società Arnolds Veterinary Products sita in Cartmel Drive Harlescott Shrewsbury - Shropshire SY1 3TB - Regno Unito, Cartone contenente 5 siringhe - A.I.C. n. 103981015, è ora trasferita alla società Dechra Limited, con sede in Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST7 1XW - Regno Unito.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

La specialità medicinale per uso veterinario resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 09A10158

# Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sverminator 19 mg/ml»

Estratto decreto n. 90 del 14 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario SVERMINATOR 19 MG/ML sospensione orale per bovini ed ovini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) – Via Emilia n. 285 - codice fiscale n 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A. I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 2,5 litri - A.I.C. n. 104137017.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene: Principi attivi: Albendazolo micronizzato 19 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche: SVERMINATOR è un antielmintico ad ampio spettro indicato, nei bovini ed ovini, per il trattamento e controllo delle infestazioni parassitarie sostenute in particolare da: Nematodi gastrointestinali (comprendendo anche Ostertagia di tipo II), Cestodi (proglottidi e scolice), strongili polmonari e Trematodi epatici.

Tempi di attesa:

carni e visceri:

bovini ed ovini: 21 giorni.

Latte:

bovini ed ovini: 3 giorni (6 mungiture).

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 09A10161

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 92 del 15 luglio 2009

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, ditta VetXX A/S con sede in Mekuvej 9, DK - 7171 Uldum (Danimarca).

**FUCIDERM** 

CONOPTAL

CANAURAL

PERLUTEX

ha variato la propria denominazione in Dechra Veterinary Products A/S mantenendo invariati gli altri elementi distintivi della società (Mekuvej 9, DK – 7171 Uldum - Danimarca).

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica di denominazione dell'officina da VetXX A/S a Dechra Veterinary Products A/S.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# 09A10160

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Algon»

Provvedimento n. 135 del 14 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ALGON soluzione iniettabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 101274013 - flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 101274025 - flacone d 100 ml.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - sostituzione sito per tutte le fasi di fabbricazione del processo produttivo compreso controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.









Si autorizza la sostituzione del sito attualmente autorizzato (Lisafarma S.p.a. - Erba - Como) con il nuovo sito Fort Dodge Veterinaria S.A. sito in Ctra Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya - Girona che effetterà tutte le fasi di fabbricazione del processo produttivo, compreso il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti nel sito precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 09A10147

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fuciderm Gel»

Estratto provvedimento n. 136 del 14 luglio 2009

Procedura di mutuo riconoscimento n. SE/V/101/001/IA/09 Specialità medicinale per uso veterinario FUCIDERM GEL. Confezioni:

tubo da 15 g - A.I.C. n. 102881012; tubo da 30 g - A.I.C. n. 102881024.

Titolare: VetXX A/S con sede in Mekuvej 9 - 7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA n. 8 - sostituzione sito di produzione per il controllo e rilascio dei lotti.

Si autorizza la sostituzione del sito di produzione LEO Laboratories Limited, attualmente autorizzato per le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito, con il sito di produzione DALES Pharmaceuticals, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire-BD23 2RW-UK.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

#### 09A10159

# Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 12,5%».

Estratto provvedimento n. 137 del 14 luglio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «DENAGARD 12,5%» nelle confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102694015; flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102694039.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA) - Largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Variazione Tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta, a quello attualmente autorizzato, di un sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, incluso il controllo, e precisamente:

Vericore Ltd

Kinnoull Road

Kingsway West

Dundee DD2 3XR (UK)

oltre al sito attualmente autorizzato Novartis Animal Health GmbH, Biochemiestrasse  $10~\mathrm{A-}6250~\mathrm{Kundl}$  - Austria.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# 09A10168

Approvazione della delibera INPGI n. 82/2009, adottata in data 25 giugno 2009 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 agosto 2009, è approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 82/2009, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI nell'adunanza del 25 giugno 2009, con la quale sono state istituite contribuzioni in materia di ammortizzatori sociali e ne è stata determinata la destinazione.

#### 09A10170

# Comunicato relativo al provvedimento n. 91 del 25 maggio 2009 concernente il medicinale per uso veterinario «Tiamvet 10%».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2009 a pagina 52,

laddove è scritto:

Estratto provvedimento n. 91 del 25 maggio 2005,

leggasi:

Estratto provvedimento n. 91 del 25 maggio 2009.

#### 09A10146

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Chorizo Riojano», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C - n. 186 dell'8 agosto 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna - ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne - «Chorizo Riojano».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

# 09A10110

- 41 -



Domanda di modifica della denominazione registrata «Alubia de la Bañeza-Leòn», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del-l'Unione europea - serie C n. 186 dell'8 agosto 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Promotora Pro-IGP Alubia de Leòn - Spagna - ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE n. 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Legumi - «Alubia de la Bañeza-Leòn».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. e, rama, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A10127

Domanda di registrazione della denominazione «Farine de Petit Épeautre de Haute Provence», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del-l'Unione europea - serie C n. 185 del 7 agosto 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Syndicat du Petit Épeautre de Haute-Provence – Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria – Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati – «Farine de Petit Épeautre de Haute Provence».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A10143

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(GU-2009-GU1-196) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 1,00